

SCHEMA DI
OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: SANTINI)

Roma, 11 luglio 2012

Osservazioni sull'atto:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di materiali forestali di moltiplicazione della categoria "qualificati" nel campo d'applicazione di detta decisione e l'aggiornamento dei nomi delle autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione (COM(2012) 355 def.)

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2012) 355 definitivo, considerato che la proposta è diretta ad estendere anche ai materiali forestali di moltiplicazione della categoria "qualificati", l'applicazione della decisione 2008/971/CE che stabilisce l'equivalenza, e quindi la conformità alla normativa europea, dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti in determinati Paesi terzi;

ricordato che la commercializzazione nel mercato interno dei materiali forestali di moltiplicazione di determinate specie vegetali è disciplinata dalla direttiva 1999/105/CE e che al fine di agevolare gli scambi di tali sementi e di rispondere alla domanda del mercato, la direttiva dà al Consiglio dell'UE la possibilità di stabilire norme che autorizzino le importazioni di materiali forestali di moltiplicazione da Paesi terzi, in base a un sistema di equivalenza;

ricordato inoltre che la decisione 2008/971/CE afferma che le norme vigenti in tali Paesi terzi offrono le stesse garanzie per quanto riguarda le condizioni applicabili a sementi e postime delle categorie "identificati alla fonte" e "selezionati", di cui alla direttiva 1999/105/CE, e non anche quelli della categoria "qualificati", e che pertanto le relative colture sono da considerarsi equivalenti a quelle prodotte ai sensi della normativa europea, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'allegato II alla stessa decisione;

considerato che la proposta di decisione estende anche ai materiali appartenenti alla categoria "qualificati" il regime di equivalenza di cui alla decisione 2008/971/CE, sulla base delle nuove informazioni ricevute dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sull'adozione di un sistema OCSE aggiornato per la certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione destinati al commercio internazionale,

Al Presidente
della 9^a Commissione permanente
S E D E

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 43, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo cui il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all'articolo 40, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo di stabilire l'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti in Paesi terzi, rispetto a quelli prodotti nell'UE, ai fini della loro importazione e commercializzazione nel mercato interno, può essere raggiunto meglio con una regolamentazione sovranazionale;

la proposta appare conforme al principio di proporzionalità, in quanto essa non va al di là di quanto necessario per perseguire l'obiettivo prefissato;

nel merito, si apprezza che la normativa europea preveda l'obbligo di fornire informazioni sul fatto che i prodotti siano o non siano stati geneticamente modificati e che tale obbligo sia oggetto di estensione anche ai materiali della categoria "qualificati", al fine di agevolare l'applicazione dei requisiti della direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, del regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e del regolamento (CE) n. 1830/2003 concernente la tracciabilità e l'etichettatura degli organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di prodotti alimentari e mangimi derivati da organismi geneticamente modificati.

Giacomo Santini